



Comune di Piancogno

Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 49 – CAP 25052 – C.F. 00948230172 – P.I. 00590410981

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N° 40 del 30/12/2025

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. - ANNO 2026**

L'anno duemilaventicinque, addì trenta del mese di Dicembre si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco – Presidente, convocato per la data odierna alle ore 13:00, nella sala delle adunanze presso questa sede Municipale. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto la seduta ha avuto inizio alle ore 13:00;

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	FARISE' ALBERTO	si	no
2	PERNICI DIEGO	si	no
3	TROTTI ALBERTO	si	no
4	PEROZZO ELENA	no	si
5	GHIROLDI LIVIA	si	no
6	BACCANELLI GIOVANNI	si	no
7	CRESCI ANDREA	si	no
8	APOLLONIO LAURA MARIA FAUSTA	si	no
9	GANDINI DORINA	si	no
10	SANGALLI FRANCESCO	si	no
11	GHIROLDI FRANCESCO PAOLO	si	no
12	ZEZIOLA ORIETTA	si	no
13	FOSTINELLI DOMENICO	si	no

Totale presenti 12 Totale assenti 1

Il Consigliere **Alberto Trotti** risulta presente in videoconferenza, ai sensi dell'art. 8 del vigente "Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e delle Commissioni".

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale: Dott. Matteo Tonsi.

Il Sindaco - Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Il SINDACO – PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n° 7 dell’O.d.g: “*CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. - ANNO 2026*” e relaziona ai Signori Consiglieri così come sinteticamente di seguito si riporta:

“Anche per questo tributo, l’Amministrazione ha ritenuto di muoversi in un’ottica di contenimento della pressione fiscale, proponendo per l’anno 2026 la conferma dell’aliquota attualmente vigente, pari allo 0,80%, mantenendo altresì invariata la soglia di esenzione fissata a 15.000 euro. Si tratta di una scelta coerente con l’impostazione complessiva del bilancio, che punta alla stabilità e alla sostenibilità, evitando di introdurre aggravi fiscali a carico dei cittadini, pur garantendo le risorse necessarie al funzionamento dell’ente e all’erogazione dei servizi comunali.”

Sulla base di tali presupposti, il gettito dell’addizionale IRPEF stimato per l’anno 2026 per il Comune di Piancogno ammonta a 575.000 euro, contribuendo in modo significativo all’equilibrio del bilancio comunale.”

Il Sindaco - Presidente apre il dibattito, intervengono i Consiglieri:

Sangalli Francesco, Capogruppo del gruppo di opposizione “Piancogno Futura”: presente la dichiarazione di voto del proprio Gruppo, contenuta nella nota allegata alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Sindaco – Presidente: ribadendo quanto già dichiarato in occasione del precedente punto all’ordine del giorno, rappresenta come l’Amministrazione sia consapevole che la pressione fiscale sia attualmente elevata e che, pertanto, il livello di imposizione tributaria sarà oggetto di valutazione di anno in anno, scusa scorta delle condizioni del bilancio dell’Ente. Sottolinea che l’obiettivo primario dell’azione amministrativa sia quello di garantire equità fiscale, cercando di fare in modo che tutti i contribuenti provvedano a pagare quanto dovuto, prima di ipotizzare eventuali incrementi delle aliquote o delle tariffe. Considerate le attuali, delicate, condizioni del bilancio, partecipa che l’Amministrazione ritiene opportuno operare con cautela, riservandosi la facoltà di valutare di anno in anno le scelte da condurre in materia tributaria.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco – Presidente, così come sopra sinteticamente riportata;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali così come sopra sinteticamente riportati;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l’anno 1998), che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto l’istituzione di un’addizionale comunale all’I.R.P.E.F.;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l’art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;

VISTO l’art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che le suddette modifiche hanno disposto che i Comuni devono disciplinare l’entrata da qua con apposito regolamento;

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

"11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo."

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n° 12 del 30/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato modificato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, mediante il quale, con effetto dal 01/01/2022, è stata prevista un'aliquota unica in misura pari allo 0,80% con soglia di esenzione fino ai redditi dell'importo di € 15.000,00;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2026/28 approvato con Deliberazione n° 93 del 10/11/2025, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO opportuno confermare, per l'anno 2026, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,80% con soglia di esenzione per i redditi fino all'ammontare di euro 15.000,00;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000, espressi:

- dal Responsabile del Settore Economico e Tributario, in relazione alla sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

RICHIAMATI:

- l'art. 42 del D.Lgs. n° 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli n° 8, contrari nessuno, astenuti n° 4 (Sangalli F., Ghioldi F.P., Zeiola O., Fostinelli D.), espressi per alzata di mano da n° 12 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Di confermare**, per l'anno 2026 l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,80% con esenzione per i redditi fino all'ammontare di € 15.000,00;
3. **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) così come modificato dall'articolo 15 bis DL n.34/2019;
4. **Di dare mandato** al Responsabile di Servizio competente l'adozione di tutti gli atti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione oltretutto tutti gli adempimenti conseguenti;
5. **Di dare atto**, altresì, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
6. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto di deliberazione all'albo pretorio online dell'Ente per quindici giorni consecutivi;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti;

VISTO l'art 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL),

CON VOTI favorevoli n° 8, contrari nessuno, astenuti n° 4 (Sangalli F., Ghiraldi F.P., Zeiola O., Fostinelli D.), espressi per alzata di mano da n° 12 consiglieri presenti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Oggetto:

**CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. - ANNO 2026**

Parere per la regolarità tecnica (art. 49, 1° comma del T.U. - D.Lgs. n° 267/2000):

Favorevole

Lì, 19/12/2025

**Il Responsabile del Settore Economico e
Tributario
F.to Dott. Alessandro Fabbrini**

Parere per la regolarità contabile (art. 49, 1° comma del T.U. - D.Lgs. n° 267/2000):

Favorevole

Lì, 19/12/2025

**Il Responsabile Settore Economico Finanziario
F.to Dott. Alessandro Fabbrini**

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco – Presidente
F.to Ing. Alberto Farisé

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.
- E' divenuta esecutiva il giorno _____

lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisabetta Maggioni

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Piancogno, 28/01/2026

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elisabetta Maggioni